



DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 22 APRILE 2023
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
MODIFICHE PER LA SCUOLA

Il 22 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 44 riguardante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Il decreto dovrà essere trasformato in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ed ha valore a partire dal 23 aprile.

LA NOSTRA VALUTAZIONE DEL DECRETO

Rimane comunque invariata la questione dei **vincoli sulla mobilità** in quanto lo sblocco interessa **SOLO** i docenti neoassunti in ruolo, rinviando il problema. Di fatto, e nella sostanza, i vincoli si applicheranno a partire dal prossimo anno scolastico. Continuano ad applicarsi i vincoli a chi ha ottenuto il trasferimento in una provincia o sede e che risulta poco gradita. Tale problema rimane anche per le mobilità future. Altra questione non di poco conto che riguarda i docenti l'assunzione a tempo determinato finalizzata al ruolo da GPS 1^a fascia sostegno con decorrenza 1/9/2023 è la possibilità di deroga derivante dalla Legge 104/92; nel DL 44 rimane solo la possibilità remota dell'esubero. La deroga della legge 104/92 resta confermata per tutti gli assunti in ruolo dalle GAE e dai concorsi dal 1/9/2023.

Pur essendosi temporaneamente risolta la questione dei neo assunti del corrente anno scolastico, di fatto il problema si è semplicemente spostato in avanti, come abbiamo immediatamente sottolineato.

Nelle prossime settimane il nostro sindacato si adopererà, attraverso un coinvolgimento sinergico del mondo politico, a prevedere per via legislativa l'abolizione di tutti i vincoli, e ciò può avvenire portando sul tavolo delle istituzioni il disagio di chi è costretto a lasciare casa e affetti per poter realizzare la propria scelta di vita. Siamo convinti che la serenità e la progettualità di ciascun lavoratore della Scuola debbano essere accompagnate e promosse dal rispetto delle scelte anche relativamente al luogo di lavoro, così come prevede la stessa Costituzione all'art. 4: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". I vincoli rappresentano una vera e propria limitazione costituzionale in quanto, seppur contribuendo al progresso materiale e spirituale della società attraverso l'educazione delle future generazioni, di fatto risultano del tutto fuori luogo per la serenità lavorativa di ciascun docente.

Non dimentichiamoci inoltre dell'assunzione del personale da Graduatorie di Merito concorsuali. Migliaia di docenti hanno superato i concorsi ordinari, ma allo stato attuale la loro assunzione è vincolata al triennio di vigenza. Siamo convinti che, prima di ogni altra questione, è bene prevedere anche per il futuro - e dunque modificando quanto previsto dall'art. 400 del dlgs 297/1994 - lo scorrimento delle graduatorie di merito, fino ad esaurimento delle stesse.

Investire anche due anni per un concorso ordinario composto da più prove per una procedura assunzionale determinata è, a nostro

parere non solo ingiusto, ma anche insensato; si deve invece prevedere una norma che consenta lo svuotamento di tutte le graduatorie concorsuali ordinarie e straordinarie.

Riguardo alla possibilità di assunzione dalle GPS di 1^ fascia, di qualsiasi insegnamento e grado, riteniamo che sia arrivato il momento di utilizzarle per le assunzioni indipendentemente dal servizio specifico svolto, in quanto formate da personale docente abilitato. La loro trasformazione in graduatorie a scorrimento per le assunzioni potrebbe essere una risoluzione anche per semplificare al massimo le procedure di assunzione e far fronte ai disagi che annualmente affrontano le istituzioni scolastiche.

Si potrebbe integrare quanto previsto dalla legge 79/2022 con un nuovo dispositivo di legge che permetta permanentemente lo scorrimento per l'assunzione a tempo indeterminato dalle suddette graduatorie, facendole diventare nel tempo "doppio canale" insieme ai concorsi ordinari.

ALCUNI PASSAGGI OLTRE AL VINCOLO DELLE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA

ESTRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE

ART. 5

ASSUNZIONE DA GPS 1^ FASCIA (commi da 5 a 11)

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del

presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. **A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.**

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

CALL VELOCE GPS 1^ fascia sostegno altre province comma 12

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Abilitati all'Estero commi dal 13 al 15

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di

abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto e' immediatamente risolto.

16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

PROCEDURA SPECIFICA PER COLORO I QUALI HANNO OTTENUTO IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO ALL'ESTERO commi 17 e 18

17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato e' integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con prioritari' rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita' connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE (TFA) SUL SOSTEGNO NON OCCORRE L'ABILITAZIONE

19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE PER LA PROPRIA CLASSE DI CONCORSO O POSTO.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) il comma 3-bis e' abrogato. **(si fa riferimento alla cancellazione da tutte le graduatorie. Con l'abrogazione e la modifica di cui alla lettera b, di fatto si è cancellati dalle altre graduatorie della propria classe di concorso o posto e non da tutte le altre così come era previsto dal comma 3-bis)**